



Comune di Ospitaletto

25035 Ospitaletto (BS) Via Rizzi, 24 C.F. e P.IVA 00796430171

www.comune.ospitaletto.bs.it comune.ospitaletto@legalmail.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORDINANZA N. *PS*

Ospitaletto, 27 giugno 2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE IL PERIODO ESTIVO.

IL SINDACO

Richiamati:

- Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (disposizioni in materia di risorse idriche);
- Il vigente Regolamento Locale di igiene tipo approvato dal consiglio comunale;
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.96;

Considerato che:

- il perdurare delle elevate temperature di questi giorni, caratterizzati da eccezionali condizioni climatiche, sta facendo registrare un picco di consumi idrici mettendo da dura prova le fonti di approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile;
- la scarsità d'acqua potabile si riscontra maggiormente nelle ore diurne di massimo consumo;
- l'acqua potabile deve essere riservata, in via prioritaria, al consumo umano, evitando sprechi e usi impropri;

Ritenuto necessario, al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento dei consumi regolamentare, a mezzo di specifica ordinanza, l'uso appropriato dell'acqua potabile;

Dato atto che il presente provvedimento è contingibile ed urgente, in quanto teso a garantire il regolare servizio di erogazione d'acqua potabile, principalmente per il consumo umano e l'igiene, per prevenire lo stato di

emergenza idrica nel territorio comunale;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- a tutta la popolazione, di utilizzare l'acqua potabile solo per il consumo umano e di adottare comportamenti idonei ad evitare ogni possibile spreco della risorsa idrica;
- su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento, il divieto dalle ore 5:00 alle ore 23:00 dell'uso dell'acqua potabile per le seguenti attività:
 - ✓ innaffiamento di orti e giardini;
 - ✓ lavaggio di lastrici, cortili o strade;
 - ✓ lavaggio e riempimento di piscine o vasche;
 - ✓ lavaggio in proprio di veicoli in genere, ad esclusione degli impianti autorizzati di autolavaggio.

RAMMENTA

che in caso d'inosservanza alla presente ordinanza, è applicabile ai trasgressori la sanzione pecuniaria prevista dal Regolamento, nonché quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che ne sia data diffusione alla cittadinanza mediante affissione di avvisi negli spazi appositi e che venga pubblicata sul sito internet del Comune di Ospitaletto;
- che la vigilanza dell'ordinanza è demandata alla Polizia Locale che, in caso d'inosservanza, comminerà le eventuali sanzioni conseguenti.



IL SINDACO

Arch. Giovanni Battista Sarnico

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è proponibile ricorso al TAR di Brescia entro sessanta giorni o innanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione.